CAMERA DEI DEPUTATI N. 3749-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **DUCE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
nella seduta del 15 marzo 1989 (Stampato n. 1323)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(RUGGIERO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 marzo 1989

—

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 23 luglio 1987

Presentata alla Presidenza il 9 novembre 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3749 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1323), che viene allegata.

ALLEGATO

Il presente disegno di legge concerne l'adeguamento della normativa riguardante gli atti internazionali stipulati tra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e Paesi terzi, in rapporto all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità.

In particolare con il Protocollo in oggetto il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano Parti contraenti dell'Accordo di associazione tra la CEE e la Turchia del 23 novembre 1970, ratificato dall'Italia con la legge 18 dicembre 1972, n. 864.

Tale Accordo prevedeva la soppressione graduale, secondo un calendario da concordarsi tra le Parti, dei dazi e delle misure di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative per i prodotti di competenza della CECA, provenienti dagli Stati membri della stessa e dalla Turchia. Esso stabiliva, altresì, che quest'ultimo Paese non avrebbe potuto fruire di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della CECA si accordano reciprocamente.

Per quanto sopra esposto, non si rende necessario accludere la relazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria) in quanto l'attuazione del Protocollo di cui al presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, o minori entrate, per il bilancio dello Stato.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato il 23 luglio 1987 a Bruxelles.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.